

**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI FORNITURA
(Marzo 2026)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

Art. 1 - Documenti contrattuali

Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre alle presenti condizioni generali, l'ordine di acquisto nonché tutti i documenti ad esso allegati ivi comprese, ove previste, le Condizioni Speciali.

Art. 2 – Prezzi e Imposte

I prezzi indicati nel Contratto sono al netto di I.V.A.; essi non potranno essere variati in corso di esecuzione della fornitura, salvo il ricorrere di eventuali condizioni di legge specificatamente applicabili.

Art. 3 – Fatturazione e pagamenti

3.1 Fatturazione

Il Fornitore dovrà inviare al Committente la fattura in originale secondo la normativa vigente.

L'intestazione, l'indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto e non possono riferirsi a prestazioni oggetto di contratti diversi.

Gli importi fatturati devono essere assoggettati all'I.V.A. secondo le norme in vigore nonché a eventuali altri contributi previsti dalla normativa di settore.

3.2 Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati nel Contratto ed avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.

I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario.

In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.

Art. 4 – Assicurazioni

Il Fornitore, a copertura delle attività oggetto del Contratto o ad esse comunque correlate, deve essere in possesso delle coperture assicurative, stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione, come richieste nel Contratto

Art. 5 - Termini e tempi di consegna

La consegna dei beni al Committente è effettuata dal Fornitore: (i) DDP - Incoterms 2020 per i beni già immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione Europea, ivi inclusi i beni di origine unionale o che abbiano acquisito lo status di merci unionali a seguito dell'espletamento delle formalità doganali previste dalla normativa unionale vigente e (ii) DAP - Incoterms 2020 per i beni provenienti da Paesi terzi o comunque, per i beni non ancora immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione Europea. In ogni caso la resa verrà effettuata

presso il magazzino del Committente ovvero presso il luogo che sarà indicato al trasportatore/spedizionario dal personale incaricato dal Committente.

I tempi previsti per la consegna, riferiti al punto di resa stabilito nel Contratto, potranno essere prorogati solo con il consenso scritto del Committente.

L'obbligazione relativa al rispetto dei tempi di consegna si intenderà adempiuta solamente qualora sia pervenuta al Committente, insieme ai beni, la documentazione descritta nell'art. 12 delle presenti Condizioni Generali, nonché la documentazione eventualmente prescritta dalla legge.

Art. 6 - Variazione delle date di consegna

È facoltà del Committente modificare i termini di consegna in funzione di esigenze sopravvenute e compatibilmente con le possibilità del Fornitore.

Il Committente dovrà comunicare al Fornitore eventuali richieste di consegna anticipata, con preavviso di almeno un mese rispetto alle date stabilite nell'ordine.

I nuovi termini di consegna dovranno essere concordati per iscritto e sostituiranno a tutti gli effetti i termini di consegna originariamente previsti.

Art. 7 - Ritardo nell'adempimento

Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei termini contrattualmente previsti comporta l'applicazione delle penali, se indicate nel Contratto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.

Nel caso in cui i termini siano dichiarati essenziali, la fattispecie è regolata altresì dal successivo art. 9 delle presenti Condizioni Generali.

Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

Art. 8 - Invariabilità dei prezzi

I prezzi pattuiti rimarranno invariati fino a completa esecuzione del Contratto, fatte salve eventuali clausole in deroga precisate nel Contratto.

Art. 9 – Termini

Qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell'interesse del Committente, il Fornitore è tenuto a svolgere le attività commissionate anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all'art. 19 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa.

La violazione dei termini da parte del Fornitore comporta, a carico di quest'ultimo, l'applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto e l'obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.

**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI FORNITURA
(Marzo 2026)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

Art. 10 - Imballi e Marcature

1) Imballi

Gli imballi per i materiali ordinati dovranno essere di natura e dimensioni idonee a sopportare i rischi prevedibili in relazione ai mezzi di trasporto impiegati.

2) Marcature

Su ciascun collo dovrà essere apposta in modo visibile la seguente dicitura:

- Ragione sociale del Committente:
- Destinazione _____ (vedere testo)
- _____ Ordine _____ d'acquisto
n. _____
- _____ Peso _____ lordo/netto _____ Kg.
_____ Kg. _____
- _____ Collo _____ n. _____ di _____
_____ _____
- _____ Contenuto _____

Art. 11 – Importo del Contratto – Diritto di recesso

Nei contratti "a misura", l'importo massimo indicato corrisponde al fabbisogno previsto per il periodo di validità del Contratto stesso.

Senza obbligo di preavviso a carico del Committente, causa sufficiente di estinzione del rapporto contrattuale sarà il verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:

- mutate esigenze economico/organizzative, tali da rendere non più utili per il Committente le forniture contemplate nel Contratto;
- rigetto, da parte del Committente, della proposta di beni alternativi di cui all'ultimo paragrafo dell'art. 14 delle presenti Condizioni Generali,
- raggiungimento dell'importo massimo, anche prima della scadenza temporale prevista;
- decorso del termine di validità, indipendentemente dall'importo delle forniture fino ad allora eseguite.

Il Committente può recedere dal Contratto in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività contrattuali.

Il recesso deve essere manifestato con comunicazione scritta (raccomandata a/r o PEC) ed ha effetto dalla data del ricevimento della stessa comunicazione: il Committente comunicherà quali attività dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte.

Le Forniture regolarmente eseguite fino alla data del recesso saranno compensate secondo i prezzi contrattuali. Per le Forniture interrotte e per quelle non eseguite, sarà corrisposto il rimborso delle spese documentate per gli impegni già assunti e non revocabili senza conseguenze economiche, ovvero l'ammontare documentato delle

conseguenze stesse, se più vantaggioso per il Committente.

L'eventuale indennizzo dovuto per il mancato guadagno determinato dal recesso si intende contenuto nel valore del 3% delle forniture non eseguite a regola d'arte alla data del recesso. Questa percentuale è massima e il Fornitore l'accetta sin d'ora anche a titolo di penale.

Oltre al corrispettivo contrattualmente previsto, potrà essere corrisposto al Fornitore unicamente il rimborso delle sole spese vive che siano state previamente autorizzate dal Committente e per le quali vengano trasmessi al Committente documenti giustificativi dell'interezza dell'importo da rifondere.

Art. 12 - Documentazione

Il materiale oggetto del Contratto, a richiesta del Committente, dovrà essere fornito corredato da tutta la documentazione tecnica per l'esercizio e la manutenzione nonché da quella relativa ai collaudi.

Art. 13 - Certificato di origine

Per i materiali non costruiti nei paesi membri dell'Unione Europea il Fornitore dovrà fornire al Committente il certificato di origine rilasciato dalla camera di commercio del paese di fabbricazione, o ente autorizzato equivalente.

Art.14 Regolamento REACH

Con riferimento al regolamento CE n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), l'esecuzione del contratto comporta, a carico del fornitore, l'assunzione delle seguenti responsabilità:

- a) per le sostanze, tal quali o come componenti di miscele, oggetto della fornitura devono considerarsi assolti tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006;
- b) in caso di fornitura di sostanze tal quali o come componenti di miscele, garantire che il Committente non si configura come, importatore o rappresentante esclusivo delle sostanze/miscele forniti esentandola, di conseguenza, dagli obblighi che la norma pone in capo a tali soggetti
- c) in caso di fornitura di articoli, come definiti all'art. 3, par. 3 del REACH, garantire l'assenza in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso di sostanze pericolose incluse nella "Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation" (SVHC) pubblicata sul sito web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ECHA;
- d) nel caso di cui al punto precedente, obbligarsi a dare tempestiva informazione a Committente dell'eventuale inclusione, successiva alla stipulazione del contratto, di sostanze contenute negli articoli forniti nella "Candidate

**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI FORNITURA
(Marzo 2026)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

List" di cui sopra, in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.

Rimane inteso che il verificarsi della condizione di cui alla precedente lettera d) comporta, a carico del Fornitore, l'obbligo di sostituire con effetto immediato la fornitura di articoli contenenti sostanze inserite nella Candidate List con articoli analoghi nei quali tali sostanze siano assenti o presenti in una concentrazione non superiore allo 0,1% in peso/peso.

Qualora la sostituzione di cui sopra non risultasse possibile alle medesime condizioni contrattuali, è responsabilità del Fornitore presentare un'offerta al Committente ed eseguire la fornitura nel rispetto delle istruzioni impartite da quest'ultimo.

Nel caso la proposta fornitura di articoli alternativi venisse ritenuta non accettabile per condizioni economiche o per qualità, resta facoltà del Committente risolvere il contratto o ridurre l'ambito di applicazione senza obbligo di indennizzo in favore del Fornitore.

Art. 15 - Garanzie

Ferme restando le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici ove e in quanto applicabili, il Fornitore garantisce:

a) l'idoneità, l'esclusiva proprietà e/o la legittima disponibilità dei materiali e/o delle attrezzature e che gli stessi sono liberi da carichi e gravami;

b) che tutti i materiali e le attrezzature:

- ottemperano tutte le disposizioni normative di qualunque fonte (legislativa, regolamentare, amministrativa etc.), le specifiche, le norme e le prescrizioni contrattuali;
- sono liberi da vizi apparenti e/o occulti;
- sono adeguati all'uso e/o al fine cui sono destinati;
- sono della qualità richiesta;
- non sono usati;

c) che la Fornitura è conforme a tutte le prescrizioni del Contratto e comunque idonea all'uso cui è destinata.

Ferme le garanzie specifiche di cui sopra, il Fornitore, salvo diversa pattuizione contenuta nel Contratto, garantisce in generale la merce oggetto della Fornitura per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della relativa consegna. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1495 Codice Civile il Committente dovrà denunciare l'esistenza dei vizi o della mancanza di qualità entro 60 giorni dalla scoperta. In virtù di tale garanzia il Fornitore è obbligato ad effettuare, nel più breve tempo possibile, e a proprie cura e spese, tutte le sostituzioni e/o correzioni e/o riparazioni che si rendessero necessarie, compresa la rimozione e il trasporto delle parti difettose, anche al fine di minimizzare i pregiudizi patiti e/o patienti dal Committente. La richiesta del Committente di procedere alla sostituzione, alla correzione, alla riparazione, all'aggiustamento della

Fornitura difettosa nei termini di cui al periodo che precede e/o a ripristinare tutti i pregiudizi cagionati, anche indirettamente, dalla Fornitura medesima, è insindacabile da parte del Fornitore.

In caso di omessa e/o tardiva attivazione del Fornitore, il Committente potrà procedere autonomamente o attraverso terzi, in danno del Fornitore medesimo che sarà obbligato a risarcire il Committente dei costi sostenuti, dei danni e pregiudizi da questo patiti e patienti, ferme restando le disposizioni relative all'applicazione delle penali previste dal Contratto.

Alla garanzia di cui al presente articolo sono soggette anche le parti sostituite, riparate e/o oggetto di qualsivoglia altro intervento da parte del Fornitore nei termini di cui ai commi che precedono.

In ogni caso, il Committente in caso di prodotto in qualsiasi modo viziato, non conforme e/o comunque diverso da quanto promesso dal Fornitore, avrà il diritto di trattenere i pagamenti dovuti e a rifarsi sulla cauzione definitiva nonché di ottenere la restituzione di tutti i pagamenti eventualmente già versati.

Art. 16 - Brevetti

Il Fornitore garantisce di essere in possesso di brevetti e licenze relativi ai materiali ed alle apparecchiature oggetto del Contratto e comunque di essere titolare dei diritti inerenti alla produzione e alla vendita.

Il Fornitore terrà indenne il Committente per qualsiasi costo sopportato o danno subito in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, ivi compresi i modelli di utilità, e dei diritti sulle opere dell'ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi, ai mezzi ed agli strumenti utilizzati dal Fornitore per la produzione dei beni compravenduti.

Art. 17 - Forza maggiore

Qualora il mancato rispetto dei termini contrattuali o la mancata esecuzione totale o parziale siano dovuti ad accertate cause di forza maggiore il Fornitore è esente da penali e dall'obbligo al risarcimento dei danni patiti dal Committente. Resta salvo il diritto del Committente di risolvere il contratto nei termini di cui all'art. 19 delle presenti Condizioni Generali.

Per forza maggiore si intendono quegli eventi straordinari e, avuto riguardo alla diligenza richiesta per l'esecuzione del contratto, imprevedibili, che non siano neppure indirettamente riconducibili alla sfera di azione del Fornitore e che impediscano in tutto o in parte la esecuzione a regola d'arte del Contratto. Qualora la impossibilità sia parziale, spetterà al Committente valutare se permane o meno il proprio interesse all'esecuzione della parte del Contratto non resa impossibile.

**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI FORNITURA
(Marzo 2026)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

L'esimente della forza maggiore opera anche per il Committente, quanto alle attività su di esso gravanti a norma del Contratto.

Art. 18 - Ispezioni e collaudi

Ad ogni consegna il Committente potrà verificare che i materiali abbiano le caratteristiche indicate nel Contratto. È inoltre facoltà del Committente sottoporre a controlli di laboratorio alcuni campioni prelevati dal materiale fornito: le spese sostenute per i controlli di laboratorio saranno addebitate al Fornitore nel caso in cui i materiali risultino non conformi alle previsioni contrattuali.

Fermo restando quanto precede, per le forniture che, nel testo del Contratto, vengano espressamente dichiarate di particolare importanza per l'organizzazione del Committente, è a quest'ultimo riservata l'incondizionata facoltà per i propri organi di controllo, nell'espletamento dei compiti istituzionali, di accedere agli uffici del Fornitore al fine di verificare tutte le procedure – nonché le relative risultanze – attinenti alle attività svolte in esecuzione del Contratto.

Al fine di garantire la continuità della lavorazione e consentire l'esecuzione della fornitura secondo i canoni di qualità produttiva previsti per produzioni analoghe, il diritto di accesso è esercitato dal Committente nel rispetto delle esigenze organizzative e procedurali del Fornitore. In particolare, il diritto di accesso potrà avvenire durante il normale orario di ufficio e di norma con preavviso di almeno 24 ore. In ogni caso, il Committente prende atto che ogni decisione in merito ai tempi, ai modi e ai soggetti designati alla verifica delle procedure utilizzate dal Fornitore per l'esecuzione della fornitura commissionata, deve essere assunta nel rispetto del principio di buona fede nell'esercizio dei diritti spettanti al Committente in base al Contratto stipulato.

Art. 19 - Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- 1) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore;
- 2) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore;
- 3) comportamenti del Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del Fornitore medesimo;

4) ritardo nella consegna dei materiali superiore a due mesi, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore;

5) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'art. 9 delle presenti Condizioni Generali;

6) perdita delle licenze o dei Brevetti indicati nell'art. 16 delle presenti Condizioni Generali;

7) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS;

8) violazioni del Patto d'Integrità, sottoscritto in fase di prequalifica del Fornitore, e i contenuti del quale il Fornitore espressamente conferma come validi e attuali al momento della sottoscrizione del Contratto, impegnandosi a mantenere una completa ottemperanza al Patto medesimo per tutta la durata del Contratto;

9) violazione di una o più delle previsioni di cui all'art. 22 delle presenti Condizioni Generali;

10) violazione di una o più delle previsioni di cui all'art. 24 delle presenti Condizioni Generali;

11) violazione di una o più delle previsioni di cui all'art. 28 delle presenti Condizioni Generali.

Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite consegne parziali, a suo insindacabile giudizio, il Committente ha la facoltà di trattenere i materiali ritenuti utilizzabili alle condizioni di Contratto, mentre tutti gli altri materiali dovranno essere ritirati a cura e spese del Fornitore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere.

Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa del Fornitore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, comprese a titolo esemplificativo quelle derivanti da quanto dovuto a terzi per Servizi non eseguiti per fatto e colpa del Fornitore. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire.

Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

Art. 20 - Divieto di cessione del Contratto e del credito

Al Fornitore è fatto divieto di cedere il Contratto.

Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della fornitura non può essere ceduto (art.1260, secondo comma, Codice Civile).

CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI FORNITURA
(Marzo 2026)

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

Art. 21 - Rispetto della normativa in materia di lavoro e clausola di manleva

È a totale carico del Fornitore tutto quanto necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e comunque tutto quanto indicato a suo carico nel Contratto.

Il Fornitore resta l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione del Contratto a perfetta regola d'arte e, comunque, del pieno rispetto di tutte le previsioni a vario titolo applicabili, incluse quelle legislative, regolamentari, amministrative e/o contrattuali, anche in materia di diritto del lavoro.

Per tale ragione il Committente si riserva espressamente la facoltà di effettuare presso il Fornitore i controlli, inclusi quelli previsti da altre disposizioni del Contratto, anche per verificare il puntuale rispetto da parte di quest'ultimo delle normative sopra indicate, comprese quelle volte a prevenire fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis Codice Penale. Tale facoltà di controllo del Committente include anche la possibilità di richiedere al Fornitore ogni documentazione relativa ai rapporti con i propri Ausiliari, come più oltre definiti nella presente clausola, inclusa la documentazione retributiva e contributiva.

Quanto precede vale anche nel caso in cui il Fornitore si avvalga di ausiliari. Per ausiliari (di seguito gli "Ausiliari") si intendono anche tutti i:

- (a) dipendenti e/o collaboratori, comunque contrattualizzati e/o incaricati da parte del Fornitore;
- (b) Subappaltatori e/o Subcontraenti, anche a cascata, comunque contrattualizzati e/o incaricati da parte del Fornitore;
- (c) dipendenti e/o collaboratori, comunque contrattualizzati e/o incaricati dei soggetti di cui alla lettera che precede.

Il Fornitore resta l'unico soggetto tenuto agli adempimenti retributivi, contributivi e/o previdenziali verso tutti i propri Ausiliari.

Qualora uno o più Ausiliari avanzino pretese verso il Committente, il Fornitore terrà integralmente indenne il Committente stesso da qualsiasi onere. All'uopo, il Fornitore presta da ora amplissima e integrale manleva a riguardo.

In particolare, fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, ove applicabile, il Fornitore manterrà il Committente integralmente indenne e manlevato da ogni danno, azione, pretesa e/o richiesta di risarcimento, sia giudiziale che stragiudiziale, che il Committente possa subire e/o ricevere da terzi (ivi inclusi gli Ausiliari) a causa dell'attività del Fornitore medesimo.

Tale manleva si estende anche all'eventualità di mancata o parziale corresponsione, da parte del Fornitore (o dei

Subappaltatori e/o dei Subcontraenti), di tutti gli eventuali trattamenti retributivi (nessuno escluso, comprese le quote di trattamento di fine rapporto) e/o dei contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi altra specie eventualmente dovuti agli Ausiliari ovvero dovuti agli Enti previdenziali o assicurativi competenti, in relazione alle prestazioni rese dagli Ausiliari nell'ambito dell'appalto commissionato dal Committente, nonché in caso di mancato rispetto da parte del Fornitore degli obblighi sul medesimo incombenti in materia di salute e sicurezza.

Il Fornitore, così, legittima pure il Committente, in caso di pretese giudiziali e/o stragiudiziali avanzate per le predette prestazioni dagli Ausiliari e/o dai citati Enti e/o dall'Erario, a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente al Fornitore stesso, compreso l'importo della fideiussione qualora previsto in Contratto e ciò fino a completa definizione giudiziale, con forza di giudicato, della fondatezza delle pretese avanzate dagli Ausiliari e/o dai citati Enti ovvero fino a definizione in via transattiva della controversia tra il Committente ed il soggetto richiedente.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a tenere integralmente indenne il Committente dalle eventuali spese legali da quest'ultimo sostenute per la difesa nei giudizi promossi anche nei suoi confronti dagli Ausiliari del Fornitore (a titolo esemplificativo, le spese legali relative ai giudizi radicati ai sensi dell'art. 1676 del Codice Civile ovvero ex art. 29 del D.lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.); a tal fine il Fornitore autorizza sin d'ora il Committente a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente stesso al Fornitore, compreso l'importo della fideiussione qualora prevista in Contratto, a ristoro delle suddette spese legali.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a tenere indenne il Committente dagli eventuali danni che quest'ultimo fosse tenuto a risarcire agli Ausiliari del Fornitore stesso, in applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., autorizzando sin d'ora il Committente a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente, compreso l'importo della fideiussione qualora prevista in Contratto. Se il Fornitore è formato da due o più soggetti riuniti, ognuno di questi è solidalmente obbligato relativamente agli obblighi previsti nel Contratto e all'adempimento del Contratto, inclusa la presente clausola, nel rispetto della legislazione applicabile.

Fermo quanto previsto dal Patto di Integrità di A2A, il Fornitore è inoltre obbligato a prevenire le situazioni che possano dare origine a conflitti di interesse e, comunque, a darne comunicazione immediata al Committente qualora detta situazione dovesse venirsi a verificare.

**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI FORNITURA
(Marzo 2026)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

Art. 22 - Condizioni dei lavoratori del Fornitore

Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni (i "Lavoratori"), costituenti oggetto dei contratti stipulati con una o più delle società del Gruppo A2A, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali applicabili, alla data odierna, alla categoria e nella località in cui si svolgono, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni intervenute nel corso dell'esecuzione del servizio.

Il Fornitore è tenuto a rispettare la normativa vigente applicabile ai Lavoratori (e le eventuali successive evoluzioni normative emanate nel corso dell'esecuzione del presente contratto) aventi ad oggetto l'orario di lavoro, i periodi di riposo, il riposo settimanale, l'aspettativa obbligatoria e le ferie.

Il Fornitore è tenuto, altresì, a rispettare la normativa vigente applicabile ai Lavoratori (e le eventuali successive evoluzioni normative emanate nel corso dell'esecuzione del presente contratto) in materia di sicurezza e igiene di lavoro.

Il Fornitore si impegna a non sottoporre i Lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni normative relative alle assicurazioni dei Lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché delle norme applicabili ai Lavoratori che potranno eventualmente essere emanate in tale materia nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Il Committente avrà il diritto di svolgere ispezioni, condurre attività di audit ed effettuare ogni altra verifica che riterrà opportuna per verificare il rispetto da parte del Fornitore delle previsioni normative e contrattuali di cui al presente articolo.

Il Fornitore si impegna a verificare il rispetto delle previsioni normative e contrattuali di cui al presente articolo da parte di propri eventuali subappaltatori. Resta fermo quanto previsto nel Patto d'integrità.

Il Fornitore è tenuto a prestare completa e tempestiva cooperazione al Committente in relazione a qualsiasi controllo, audit o verifica dal medesimo promossi, anche mettendo a disposizione del Committente la documentazione dal medesimo richiesta, anche in relazione ai rapporti con i propri eventuali subappaltatori. La violazione di una o più delle previsioni di cui al presente articolo darà facoltà al Committente di risolvere il Contratto. In caso di mancata cooperazione del Fornitore, anche in relazione alla documentazione relativa ai suoi eventuali subappaltatori, nonostante i solleciti ricevuti, sarà facoltà del Committente sospendere i pagamenti

contrattualmente dovuti, sino all'ottenimento di quanto richiesto dal Committente.

Art. 23 - Sicurezza delle Informazioni

Il Fornitore garantisce la sicurezza delle informazioni che vengono fornite o utilizzate nell'esecuzione della prestazione, nonché il rispetto delle normative vigenti applicabili, dei principali standard di settore e delle policy del gruppo A2A relative alla sicurezza, impegnandosi ad adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative necessarie a preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, delle risorse e dei servizi di cui viene a conoscenza e a contatto durante lo svolgimento della propria attività in esecuzione della prestazione. A tal fine il fornitore dovrà attenersi alle istruzioni e alle procedure messe a disposizione dal gruppo A2A, facendo espressa richiesta di averne copia o indicazione di reperimento qualora non fossero state rese disponibili, ma in ogni caso mettendo in atto tutte le iniziative necessarie secondo un operatore diligente del settore ad intercettare, contenere e segnalare prontamente ad A2A eventuali minacce, azioni anomale e/o attacchi informatici, che possano riguardare la sua sfera di attività nell'ambito delle prestazioni che svolge.

Art. 24 - International trade compliance

Con riferimento alla prevenzione e al contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, A2A S.p.A. e le società che vi fanno capo (di seguito, "il Gruppo A2A") hanno adottato un programma di "International Trade Compliance" che mira ad assicurare il rispetto di leggi e regolamenti in materia di controlli all'esportazione e sanzioni economiche. È politica del Gruppo A2A osservare scrupolosamente tali leggi e regolamenti, che includono la normativa italiana e dell'Unione europea, nonché gli atti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU") e la normativa degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito che impongono sanzioni economiche, finanziarie e commerciali, embarghi, blocchi o altre misure restrittive del commercio o della disponibilità di beni e/o della libertà di movimento (di seguito, "Sanzioni"), quando applicabili, fermo restando il rispetto del Regolamento (CE) 2271/1996, come da ultimo modificato (c.d. "Regolamento di Blocco"). Il Gruppo A2A non intende intrattenere alcuna relazione con qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che sia destinatario di Sanzioni (di seguito, "Soggetto Sanzionato") ovvero a soggetti che, direttamente o indirettamente, siano di proprietà di o controllati da, o che agiscono a nome o per conto di, uno o più Soggetti Sanzionati.

Sottoscrivendo il Contratto, il Fornitore

(i) dichiara e garantisce:

**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI FORNITURA
(Marzo 2026)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

- di non essere un Soggetto Sanzionato e di non essere posseduto e/o controllato da, o di non agire a nome o per conto di, uno o più, Soggetti Sanzionati. Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Committente ogni variazione riguardante le eventuali designazioni del Fornitore medesimo e/o delle persone fisiche, persone giuridiche, enti e/o organismi che possiedono e/o controllano il Fornitore per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto;

- di non aver acquistato e che non acquisterà beni e/o parti di beni destinati al Gruppo A2A da Soggetti Sanzionati e/o, con particolare riferimento alle misure restrittive di carattere merceologico e di export control, in violazione di una qualsiasi Sanzione;

- di non utilizzare, direttamente o indirettamente, gli importi corrisposti dalle società del Gruppo A2A con lo scopo di finanziare Soggetti Sanzionati;

- di non qualificarsi come persona, entità o organismo con un collegamento con la Russia di cui all'articolo 5 duodecies (1) del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, relativo a misure restrittive in vista delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, ovvero di non essere:

a) cittadino russo, né una persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia;

b) persona giuridica, entità o organismo i cui diritti di proprietà sono posseduti direttamente o indirettamente per più del 50 % da un'entità di cui alla precedente lettera a);

c) persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alle lettere a) o b) di cui sopra.

- di non coinvolgere nella propria catena di fornitura soggetti che presentano un legame con la Russia di cui al punto precedente;

(ii) accetta che il Committente avrà facoltà di risolvere ipso facto il Contratto, con oneri e spese, incluse eventuali penali, a carico del Fornitore, ove rilevi che una o più delle dichiarazioni di quest'ultimo di cui al precedente punto (i), in qualsiasi momento dell'esecuzione del Contratto, non siano veritiere, con particolare riferimento all'eventualità che il Fornitore sia un Soggetto Sanzionato o un soggetto che, direttamente o indirettamente, sia di proprietà di o controllato da, o che agisca a nome o per conto di, uno o più Soggetti Sanzionati.

Art. 25 - Osservanza della legge in generale e Responsabilità amministrativa delle società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra di svolgere la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze

riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello previsto dal presente Contratto è subordinata al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore, ivi comprese quelle in tema di anticorruzione e di rispetto dei diritti umani nonché dei principi ispiratori delle relative policy e del Codice Etico adottati dal Gruppo A2A, disponibili sul sito web di A2A S.p.A.

Ciascuna Parte si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore né dei principi sopra indicati.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "Decreto 231/01") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, Ciascuna Parte dichiara:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società ai sensi del Decreto 231/01;

- di impegnarsi ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del D.lgs. 231/2001;

- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.

Le Parti concordano che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti dai precedenti commi nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra, il presente Contratto potrà – ferme le altre ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto e da tutti i documenti in cui esso si articola (Condizioni Generali, Condizioni Speciali etc.) - essere risolto da ciascuna Parte per fatto e colpa dell'altra Parte e quest'ultima, ferme le penali di Contratto previste, sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra per tutte le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

Art. 26 – Comunicazioni fra le parti

Tutte le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta, anche utilizzando supporti elettronici. A questo proposito, entrambe le parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, ad adottare tutte le procedure, più adatte secondo gli standard tecnologici di settore, per la protezione del proprio sistema informatico, ivi inclusa l'identificazione e la neutralizzazione dei virus/attacchi informatici di qualunque natura e genere. Nessuna comunicazione relativa al Contratto può essere

**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI FORNITURA
(Marzo 2026)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

validamente effettuata mediante i c.d. social media, né attraverso applicazioni di messaggistica istantanea (a titolo esemplificativo e non esaustivo, "Whatsapp", "Signal", "Telegram").

Art. 27 – Informazioni confidenziali

Il Fornitore è tenuto a mantenere sempre riservate tutte le informazioni scambiate durante lo svolgimento della Fornitura, così come quelle assunte in fase selettiva, adottando tutte le misure atte a garantirne un'adeguata tutela e al fine di assicurare la confidenzialità e la riservatezza del loro contenuto.

Sono da considerarsi informazioni confidenziali, in via esemplificativa e non esaustiva, tutte le notizie, i dati, la conoscenza e l'esperienza tecnologica, i disegni, le specifiche e le caratteristiche di progetti, apparecchiature, strumenti, materiali, sistemi informativi, database, architetture di sistema, accordi di commercializzazione o di licenza o di partnership forniti direttamente o indirettamente dal Committente o comunque acquisiti durante le visite od altri contatti effettuati per loro conto. In particolare, fatta salva l'esplicita autorizzazione rilasciata in forma scritta dal Committente, al Fornitore è fatto divieto di cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto delle informazioni confidenziali a terzi, così come non è consentito -a meno di esplicita autorizzazione scritta da parte del Committente- riferirsi pubblicamente al Committente o spenderne il nome, anche a titolo di riferimento, e/o menzionare specifici dipendenti e/o collaboratori del Committente.

Il Fornitore è tenuto a rispondere nei termini indicati nel presente articolo anche per l'operato e i comportamenti dei suoi dipendenti e degli altri ausiliari comunque definiti.

Art. 28 - Conformità alla normativa sull'Intelligenza Artificiale

Il Fornitore dichiara:

- (i) che ogni sistema di Intelligenza Artificiale (IA) fornito o utilizzato, direttamente o indirettamente, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è conforme alle normative vigenti applicabili, incluso il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e la Legge n. 132 - Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale del 23 settembre 2025 s.m.i;
- (ii) che ogni sistema di IA ad alto rischio eventualmente fornito o utilizzato è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità previste dal Capo III, sezione 2 dell'AI Act, ove applicabile, e che siano pienamente rispettati i requisiti di trasparenza,

affidabilità, sicurezza, supervisione umana e monitoraggio continuo durante l'intero ciclo di vita del sistema;

- (iii) che, qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto entrino in vigore ulteriori obblighi normativi relativi alla conformità dei sistemi di IA, adeguerà, aggiornerà o sostituirà tempestivamente tali sistemi, incluse eventuali modifiche tecniche, documentali e gestionali necessarie a garantirne la piena conformità alle normative applicabili, ove tali modifiche dovessero richiedere una variazione del corrispettivo informerà tempestivamente il Committente;
- (iv) di farsi carico del supporto necessario per garantire la conformità del Committente agli eventuali obblighi normativi derivanti dall'utilizzo, messa a disposizione o distribuzione dei sistemi di IA forniti, inclusa la cooperazione con le autorità competenti e la fornitura della documentazione necessaria per il monitoraggio e la tracciabilità;
- (v) di garantire la completezza, chiarezza e aggiornamento delle istruzioni relative all'utilizzo dei sistemi di IA forniti, assumendosi ogni responsabilità per danni derivanti da istruzioni incomplete o non conformi e impegnandosi a rettificare tempestivamente eventuali carenze riscontrate;
- (vi) di impegnarsi, per la durata del Contratto, a monitorare e comunicare tempestivamente gli aggiornamenti tecnici e di sicurezza necessari a mantenere la conformità dei sistemi di IA forniti;
- (vii) che qualsiasi costo, sanzione o danno derivante dalla mancata conformità dei sistemi forniti, alle certificazioni/autocertificazioni rese o alle informazioni fornite ai sensi del presente articolo sarà integralmente a carico del Fornitore.

Il Fornitore si assume altresì la responsabilità per qualsiasi danno diretto causato dai sistemi di IA forniti, sviluppati, integrati, messi a disposizione o utilizzati per l'esecuzione del contratto, impegnandosi a garantire la manutenzione proattiva dei sistemi e la responsabilità lungo l'intera catena di fornitura, salvo che tali danni derivino da un uso improprio chiaramente non conforme alle istruzioni fornite o da modifiche non autorizzate dal Fornitore in forma scritta dei sistemi effettuate dal Committente o da terzi e a condizione che:

- (a) il Committente abbia rispettato tutte le norme applicabili, ivi incluso il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sia con riferimento al suo utilizzo che ai relativi obblighi di alfabetizzazione del proprio personale (articolo 4) in merito al prodotto fornito, alla sua natura ed ai limiti normativi applicabili;

**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI FORNITURA
(Marzo 2026)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

(b) il Committente abbia informato, entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dal momento in cui il Committente venga a conoscenza dell'episodio che ha generato il pregiudizio, fornendo tutti i dettagli necessari per l'identificazione del problema;

(c) il Committente abbia immediatamente interrotto l'utilizzo del prodotto oggetto del pregiudizio. Il Fornitore si obbliga altresì a fornire tutta la documentazione necessaria a dimostrare la conformità, inclusi certificati, rapporti di valutazione e dichiarazioni richieste dalle normative applicabili.

Il Committente si riserva il diritto di effettuare audit, ispezioni e verifiche finalizzate ad accertare il rispetto delle previsioni normative e contrattuali di cui al presente articolo, previa comunicazione scritta con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. Il Fornitore si impegna a garantire piena collaborazione, fornendo tempestivo accesso alle informazioni e documentazione richieste, e ad assicurare analogo rispetto delle disposizioni da parte di eventuali subappaltatori e soggetti terzi coinvolti, a condizione che:

(x) tali ispezioni non interferiscano con l'ordinaria attività commerciale del Fornitore;

(y) e vengano effettuate nel rispetto degli orari di apertura degli uffici;

(w) abbiano ad oggetto esclusivamente la documentazione oggetto del relativo contratto;

(z) siano effettuate da consulenti terzi, selezionati e vincolati alla riservatezza, non concorrenti del Fornitore.

Il mancato rimedio, entro il termine ex art 1454 c.c. ad una contestazione di una violazione di una o più delle disposizioni di cui al presente articolo darà facoltà al Committente di risolvere ipso facto il Contratto, con oneri e spese a carico del Fornitore. In tal caso, il Fornitore sarà ritenuto responsabile nei termini di legge.

Art. 29 – Varie

Tutte gli eventuali suggerimenti, indicazioni, raccomandazioni e/o altre comunicazioni comunque denominate che il Committente dovesse rivolgere al Fornitore, non limitano né tantomeno escludono le responsabilità di quest'ultimo che resta l'unico soggetto tenuto all'esecuzione a regola d'arte del Contratto.

L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

Art. 30 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo

Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla Legislazione Italiana. Il Foro esclusivo competente per ogni controversia tra il Committente e il Fornitore relativa o comunque connessa all'esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è quello di Milano.

Luogo, data

Il Fornitore

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, nella mia qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiaro di approvare espressamente le seguenti clausole:

art. 3 - Fatturazione e pagamenti;

art. 6 - Variazione delle date di consegna;

art. 7 - Ritardo nell'adempimento;

art. 8 - Invariabilità dei prezzi;

art. 9 - Termini;

art. 11 - Importo del Contratto – Diritto di recesso;

art. 15 - Garanzie;

art. 17 - Forza maggiore;

art. 19 - Clausola risolutiva espressa;

art. 20 - Divieto di cessione del Contratto e del credito;

art. 21 - Rispetto della normativa in materia di lavoro e clausola di manleva;

art. 22 - Condizioni dei lavoratori del Fornitore;

art. 24 - International trade compliance;

art. 27 – Informazioni confidenziali;

art. 28 - Conformità alla normativa sull'Intelligenza Artificiale;

art. 30 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo.

Il Fornitore